



Repertorio n. 3899

Raccolta n. 2944

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE "ADMOR ADOCES"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre,
21 ottobre 2020

alle ore ventuno.

In Paese (TV), in Piazzale Chiesa,
presso la sala la Sala Parrocchiale.

Avanti a me Dott.ssa COSTANZA INNOCENTI, Notaio residente in Treviso, con studio ivi in Piazza Silvio Trentin n. 14, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso,

è presente la signora:

- Alice VENDRAMIN, nata a Treviso il 23 ottobre 1954, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente che rappresenta, la quale interviene in qualità di Presidente della "Associazione di donatori cellule staminali emopoietiche per il trapianto di midollo osseo AdmorAdoces "Chiara Bandiera" ODV", in breve "ADMOR ADOCES", con sede in Paese (TV), Via Picasso n. 18, codice fiscale 94019910267 costituita ai sensi della l. 266/91 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche con il n. 451 (tv488) giusta delibera della Giunta Regionale n. 1257 del giorno 8 aprile 1997 e d.d. 7/13300-D del 29 gennaio 1999, organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il n. di classificazione TV/0161.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ha fatto richiesta di partecipare, al fine di redigerne il verbale, all'Assemblea degli associati della predetta associazione riunitasi oggi, in seconda convocazione, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie;
- varie ed eventuali;

Avendo io Notaio aderito alla richiesta sopra fattami do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, per unanime designazione dei presenti, la comparente la quale

DA' ATTO CHE:

- la presente assemblea è stata convocata per la data odierna alle ore 7.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione, mediante email inviata a tutti gli associati il giorno due ottobre 2020 e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione in data due ottobre 2020 (duemilaventi);

- sono presenti in proprio o per delega n. 25 (venticinque) associati su un totale di n. 29 (ventinove) associati aventi diritto di voto come da foglio presenze che si allega sotto la lettera "A";

- per il Consiglio Direttivo sono presenti la medesima comparente, in qualità di Presidente, nonché i Consiglieri Maurizio Bandiera, Loredana Bornia, Alberta Bellussi, Alessandra Cacciatore, Clotilde Ciccone, Ada Zorzi, Bruna Bordin mentre i Consiglieri assenti hanno giustificato la propria assenza;

- per il Collegio dei Revisori sono presenti la signora Silvana Bellan in qualità di Presidente, e Maria Modesto ed Anna Sperandio in qualità di componenti del Collegio dei revisori;

- L'Associazione non è dotata di Collegio dei Proviviri.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti

REGISTRATO A Treviso
il 26/10/2020
al numero 29220
serie 1T
esatti € 200,00

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la adunanza il Presidente dell'associazione illustra brevemente agli associati le modifiche statutarie da apportare, spiegando che:

- per esigenze di uniformità con le altre Associazioni provinciali Adoces si rende opportuno variare la denominazione in "Adoces Associazione donatori cellule staminali emopoietiche "Chiara Bandiera" ODV" in breve "ADOCES";
- integrare le finalità ed attività associative prevedendo che l'Associazione possa svolgere attività di supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento dei Centri di Trapianto di cellule staminali emopoietiche.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con il voto favorevole unanime dei presenti espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente.

delibera

I

Di modificare la denominazione in "Adoces Associazione donatori cellule staminali emopoietiche "Chiara Bandiera" ODV" in breve "ADOCES" modificando l'articolo 1 dello statuto come segue:

"ART. 1

(denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Adoces Associazione donatori cellule staminali emopoietiche "Chiara Bandiera" ODV" in breve "ADOCES".

E' associazione riconosciuta, apartitica e a confessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Picasso n. 18 nel comune di 31038 PAESE (Tv).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Adoces aderisce ad ADOCES Regione del Veneto della quale è socia fondatrice".

II

Di integrare le finalità ed attività associative prevedendo che l'Associazione possa svolgere attività di supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento dei Centri di Trapianto di cellule staminali emopoietiche, modificando l'articolo 5 dello statuto come segue:

"ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- svolge opera di conoscenza e sensibilizzazione alle donazioni di cellule staminali emopoietiche adulte e del sangue del cordone ombelicale e al loro trapianto in pazienti che non hanno in famiglia un donatore geneticamente compatibile e deve trovarlo presso il Registro dei volontari IBMDR o presso le banche del sangue cordonale
- svolge opera di potenziamento degli iscritti al Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo Ibmdr sia sotto il profilo sociale sia legislativo;
- sostiene la ricerca scientifica nel settore delle malattie interessate dal

trapianto di cellule staminali emopoietiche,

- supporta l'organizzazione medica preposta al funzionamento dei Centri di Trapianto di cellule staminali emopoietiche
- collabora con altre Associazioni del Dono per promuovere la cultura delle donazioni solidali, volontarie e gratuite.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. A, del D.Leg. 117/2017) ;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. I, del D.Leg. 117/2017) ;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. U, del D.Leg. 117/2017) .

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in :

- supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro regionale e nazionale dei donatori di cellule staminali emopoietiche;
- attivazione di convenzioni con Aziende ULSS per programmi di reclutamento donatori di cellule staminali e donatrici di sangue cordonale per l'incremento delle donazioni solidali e per supporto a progetti per il buon uso delle donazioni;
- organizzazione di programmi di educazione alla cura della persona per i futuri potenziali donatori e per i donatori di cellule staminali emopoietiche
- organizzazione di incontri con studenti presso Istituti scolastici, sportivi presso palazzetti dello sport, e altre analoghe iniziative;
- svolgimento di attività di segreteria e accoglienza dei potenziali donatori che desiderano iscriversi al Registro Donatori Ibmdr e delle donatrici di sangue cordonale;
- supporto al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto per tutte le procedure connesse al prelievo di cellule terminali emopoietiche
- invio di periodici aggiornamenti a tutti i donatori che si iscrivono al Registro IBMDR e a tutte le donatrici di sangue cordonale su attività e iniziative;
- sostegno finanziario a progetti che migliorino i programmi di donazioni e di trapianto di cellule staminali emopoietiche e supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento dei Centri di Trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Per meglio realizzare le proprie finalità, l'associazione collabora con altre del settore delle donazioni per iniziative di carattere comune. Collabora altresì con le Aziende Ulss e con i centri di tipizzazione dei donatori per programmi di incremento delle donazioni e i Centri di Trapianto di Cellule staminali emopoietiche.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto."

III

Di dare mandato al Presidente per apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione della normativa del cd. "Codice del Terzo Settore".

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore ventuno e minuti venticinque e mi consegna il nuovo testo di statuto che si allega sotto la lettera "B".

Ai fini fiscali si precisa che, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017, il presente atto è esente da imposta di bollo.

Spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati "A" e "B".

La parte dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.


Le copie autentiche del presente atto e i relativi documenti saranno inviati in forma elettronica alla parte e o ai suoi consulenti agli indirizzi comunicati al Notaio.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a computer da persona di mia fiducia su quattro pagine e parte della quinta di due fogli, e completato di mia mano, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore ventuno e minuti trenta.

F.to VENDRAMIN Alice

F.to COSTANZA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO	REPERTORIO N.	RACCOLTA N.
A	3899	2944



AdmorAdoces



ELENCO SOCI VOLONTARI

Ottobre 2020

BELLEMO ALDO – Via Alzaia, 101 – 31100 TREVISO *delega ALICE VENDRAMIN*

ALBERTA BELLUSSI – Borgo Bellussi, 24 – VAZZOLA *Alberta Bellussi*

BORNIA LOREDANA – Borgo Bellussi, 44 – VAZZOLA *Bornia Loredana*

CACCIATORE ALESSANDRA – Viale Nazioni Unite, 135 – 31100 TREVISO *Alessandra Cacciatore*

BANDIERA LAURA – Via Ongarine – 31038 CASTAGNOLE DI PAESE (TV) *delega ALICE VENDRAMIN*

BANDIERA GILBERTO – Via Picasso, 18 – 31038 PAESE (TV) *Gilberto Bandiera*

BANDIERA MATTEO – Piazzetta Parise – 31038 PAESE (TV) *delega ALICE VENDRAMIN*

BANDIERA MAURIZIO – Via Sbrojavacca, 6 – 31100 TREVISO *M. Bandiera*

BARBIRATO GIADA – Via G. Buranello, 20 – MEOLO (VE).....

BELLAN SILVANA – Vicolo san Pelajo c, 1 – 31100 TREVISO *Silvana Bellan*

BOFFO ELISABETTA – Vicolo Croda Rossa, 24b – 31020 VILLORBA (TV).....

BORDIN BRUNA – Vicolo Sant'Andrea – 31038 CASTAGNOLE DI PAESE (TV)..... *Bruna Bordin*

BROLLO SANDIE – Via della Favorita, 6 – 30020 FOSSALTA DI PIAVE *Brollo Sandie*

CICONA IVONNE CLOTILDE – Via Cialdini, 2 – 31038 PAESE (TV)..... *Ciconia Ivonne Clotilde*

DE ANGELI SERGIO – Via Azzi, 21 – 31100 TREVISO.....

DE BIASI LAURETTA – Via Borgo Cristo – VAZZOLA *De Biasi Lauretta*

John

Alice Vendramin

FICHERA GIOVANNI – Vicolo Antonio Calvani, 2/a – MONASTIER (TV)..... *delega ZORZI ADA*

FRANCESCHINI ERIKA – Via Calcina Est, 17 – 31050 PONZANO VENETO (TV)..... *delega Maria Vendramin*

FURLAN GIORGIA – Via Longhin – RONCADE (TV)..... *DELEGA MATTIAZZI GIULIANA*



GASPARINI ANNALISA – Via Beata G. Sterni – VAZZOLA.....

MATTIAZZI GIULIANA – Via della Resistenza, 36 – 31038 PAESE (TV)..... *Mattiazzi Giuliana*

MODESTO MARIA – Via C. Battisti – 31038 PAESE (TV)..... *Maria Modesto*

PATTARELLO STEFANIA – Via M. Civetta, 4 i. 3 – PREGANZIOL (TV).....

SPERANDIO ANNA – Via Giacomello, 15 – FOSSALTA DI PIAVE..... *Sperandio Anna*

VENDRAMIN ALICE – Via Picasso, 18 – 31038 PAESE (TV)..... *Alice Vendramin*

VENDRAMIN MARIA – Vicolo Verdi, 4/7 – 31038 PAESE (TV)..... *Vendramin Maria*

VISENTIN SERENA – Vicolo Antonio Calvani, 2/a – MONASTIER (TV)..... *delega ZORZI ADA*

ZAFFALON MARINA – Via Don E. Lanzarini, 5 – 31050 PONZANO VENETO (TV)..... *DELEGA VENDRAMIN MARIA Zaffalon Marina*

ZORZI ADA – Via Ferrini, 23 – 31038 POSTIOMA DI PAESE (TV)..... *Ada Zorzi*

Stefania Pattarello
Alice Vendramin



Allegato "B" all'atto n. 3899 di Repertorio e n. 2944 di Raccolta

S T A T U T O

ART. 1

(denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Adoces Associazione donatori cellule staminali emopoietiche "Chiara Bandiera" ODV" in breve "ADOCES".

E' associazione riconosciuta, apartitica e a confessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Picasso n. 18 nel comune di 31038 PAESE (Tv).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Adoces aderisce ad ADOCES Regione del Veneto della quale è socia fondatrice.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- svolge opera di conoscenza e sensibilizzazione alle donazioni di cellule staminali emopoietiche adulte e del sangue del cordone ombelicale e al loro trapianto in pazienti che non hanno in famiglia un donatore geneticamente compatibile e deve trovarlo presso il Registro dei volontari IBMDR o presso le banche del sangue cordonale
- svolge opera di potenziamento degli iscritti al Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo Ibmdr sia sotto il profilo sociale sia legislativo;
- sostiene la ricerca scientifica nel settore delle malattie interessate dal trapianto di cellule staminali emopoietiche,
- supporta l'organizzazione medica preposta al funzionamento dei Centri di Trapianto di cellule staminali emopoietiche
- collabora con altre Associazioni del Dono per promuovere la cultura delle donazioni solidali, volontarie e gratuite.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. A, del D.Leg. 117/2017) ;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. I, del D.Leg. 117/2017) ;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. U, del D.Leg. 117/2017) .

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in :

- supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro regionale e nazionale dei donatori di cellule staminali emopoietiche;
- attivazione di convenzioni con Aziende ULSS per programmi di reclutamento donatori di cellule staminali e donatrici di sangue cordonale per l'incremento delle donazioni solidali e per supporto a progetti per il buon uso delle donazioni;
- organizzazione di programmi di educazione alla cura della persona per i futuri potenziali donatori e per i donatori di cellule staminali emopoietiche
- organizzazione di incontri con studenti presso Istituti scolastici, sportivi presso palazzetti dello sport, e altre analoghe iniziative;
- svolgimento di attività di segreteria e accoglienza dei potenziali donatori che desiderano iscriversi al Registro Donatori Ibmdr e delle donatrici di sangue cordonale;
- supporto al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto per tutte le procedure connesse al prelievo di cellule terminali emopoietiche
- invio di periodici aggiornamenti a tutti i donatori che si iscrivono al Registro IBMDR e a tutte le donatrici di sangue cordonale su attività e iniziative;
- sostegno finanziario a progetti che migliorino i programmi di donazioni e di trapianto di cellule staminali emopoietiche e supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento dei Centri di Trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Per meglio realizzare le proprie finalità, l'associazione collabora con altre del settore delle donazioni per iniziative di carattere comune. Collabora altresì con le Aziende Ulss e con i centri di tipizzazione dei donatori per programmi di incremento delle donazioni e i Centri di Trapianto di Cellule staminali emopoietiche.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi , nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati e partecipare alle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore ;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto

di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Si considera receduto il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Collegio contabile
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine

del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza .

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati .

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 ad un massimo di 13

membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Il numero dovrà essere dispari. Fra i membri dell'organo di amministrazione vengono nominati al proprio interno le cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati .

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Collegio Contabile)

Il Collegio Contabile è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

L'attività del Collegio deve risultare da apposito verbale riportato nel relativo libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

In tal caso sostituisce il Collegio Contabile.

Art. 20

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, del collegio contabile, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, compreso ogni suo incremento o adeguamento richiesto dall'autorità competente;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede

dell'organizzazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to VENDRAMIN Alice

F.to COSTANZA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente dal Notaio rogante come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Treviso, 26 (ventisei) ottobre 2020 (duemilaventi).